

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3475

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI PRIMIO, BALLARDINI, LEPRE, AMADEI LEONETTO,
LENOCI, MUSOTTO, VASSALLI, ZAPPA**

Presentata il 23 giugno 1971

**Attribuzione della funzione dell'assistenza all'udienza
agli uscieri giudiziari e nuova regolamentazione del diritto
di toga e di chiamata di causa**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vuole attribuire agli uscieri giudiziari la qualifica di ausiliari dell'ordine giudiziario abolendo l'attuale e inutile presenza dell'aiutante ufficiale giudiziario addetto all'udienza sostituendolo con l'usciero giudiziario anch'esso presente in aula. In tal modo si vuole ovviare, in attesa della necessaria riforma dell'ordinamento del personale addetto agli uffici giudiziari, ad una situazione di grave disagio in cui versano gli aiutanti ufficiali giudiziari, i quali in numero di uno per ogni udienza vengono impegnati passivamente e inutilmente ad assolvere funzioni pretamente formali e non essenziali in ogni procedimento sia esso penale che civile. Infatti, la funzione dell'aiutante ufficiale giudiziario si limita alla chiamata delle parti in causa dell'imputato, dei testi e dei periti, funzioni che possono essere disimpegnate con zelo e diligenza dall'usciero giudiziario presente in aula.

L'articolo uno prevede infatti che gli uscieri sono ausiliari dell'ordine giudiziario, assistono il giudice in udienza provvedendo alla esecuzione dei suoi ordini e attendendo alle altre incombenze.

A modifica parziale dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1970, n. 1077, si stabilisce che gli uscieri giudiziari curano l'ordine e sorvegliano le pulizie degli uffici sembrando inconferente col loro ruolo di ausiliari dell'ordine giudiziario attribuire loro la cura diretta delle pulizie.

L'attribuzione all'usciero giudiziario del compito di provvedere alla chiamata di causa ha l'ulteriore vantaggio di rendere disponibile un gran numero di ufficiali giudiziari per lo assolvimento delle funzioni pubbliche del loro ufficio.

Com'è noto, in base all'articolo 17 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, gli uscieri giudiziari nulla possono pretendere per i servizi resi agli avvocati e alle parti durante l'orario d'ufficio, salvo il compenso, nella misura determinata dalle consuetudini locali, per l'apprestamento della toga.

Da allora nessuna norma è intervenuta per rivedere la posizione degli uscieri giudiziari sia per quanto riguarda l'aspetto giuridico della loro funzione e sia l'aspetto economico.

Peraltro il dovere da parte degli avvocati di corrispondere agli uscieri giudiziari il diritto al compenso per l'apprestamento della toga si è trasformato in una specie di obolo

o mancia che, per consuetudine, viene corrisposta a questi ausiliari dell'ordine giudiziario.

Tale consuetudine è non solo offensiva della dignità personale dei destinatari, ma è anche un anacronismo in relazione alle norme che tutelano oggi il lavoro in tutti i suoi aspetti.

Con la presente proposta di legge si vuole pertanto anche regolamentare i diritti spettanti agli uscieri giudiziari per i servizi relativi alla chiamata di causa e all'apprestamento delle toghe provvedendo la corresponsione mediante l'istituzione di apposite marche.

L'articolo 2 a tale fine prevede la corresponsione forfettaria di lire 1.000 per la chia-

mata di causa per l'apprestamento della toga all'atto dell'iscrizione della causa a ruolo per l'attore, alla misura di lire 300 all'atto della costituzione in giudizio per il convenuto nella misura di lire 1.000 per il difensore di fiducia nel processo penale. La nomina a difensore di ufficio comporta il diritto al compenso nella misura di lire 1.000 per l'apprestamento della toga. Tale diritto è considerato spesa di giustizia da iscriversi al modello 12.

L'articolo 3 prevede l'abolizione dei proventi di cui all'articolo 123 della legge 15 dicembre 1969, n. 1229, l'equiparazione del diritto di chiamata di causa e di toga ai crediti dell'erario e disciplina il modo di gestione e ripartizione del loro gettito.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli uscieri giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario, assistono il giudice in udienza, provvedono alla esecuzione dei suoi ordini ed attendono alle altre incombenze attribuite dalla legge e dai regolamenti.

A parziale modifica dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si stabilisce che gli uscieri curano l'ordine e sorvegliano le pulizie dei locali degli uffici giudiziari.

Nella sede distaccata di pretura, ove manchino o siano impediti gli uscieri giudiziari, il pretore può demandare l'assistenza alle udienze e le incombenze dell'usciera giudiziario al messo di conciliazione.

ART. 2.

A parziale modifica dell'articolo 177 del regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, gli uscieri giudiziari nulla possono pretendere per i servizi resi agli avvocati e alle parti durante l'orario d'ufficio, salvo il diritto ai compensi stabiliti nella seguente misura:

lire 1.000 per la chiamata di causa e lo apprestamento della toga all'atto della iscrizione della causa a ruolo per l'attore;

lire 300 all'atto della costituzione in giudizio per il convenuto;

lire 1.000 per il difensore di fiducia nel processo penale.

La nomina a difensore d'ufficio comporta il diritto al compenso nella misura di lire 1.000 per l'apprestamento della toga. Tale diritto è spesa di giustizia da iscriversi al modello 12 regolamento generale giudiziario — istruzione 30 novembre 1875, n. 604 — prima parte — lettera a) — spese di giustizia e viene liquidata mensilmente dall'ufficio del registro del luogo competente per le somme risultanti dall'estratto del modello 12 all'usciera designato dal capo dell'ufficio giudiziario del luogo.

Tali compensi verranno riscossi con apposite marche da applicarsi a cura del cancelliere sui relativi atti del processo civile e a cura degli uscieri giudiziari sul ruolo giornaliero d'udienza penale per il difensore di fiducia e sull'originale del decreto di nomina a difensore d'ufficio a debito dell'imputato.

ART. 3.

Dall'entrata in vigore della presente legge, i proventi di cui al punto 4) dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono aboliti.

Il diritto di chiamata di causa e dell'apprestamento delle toghe è equiparato, agli effetti del campione civile e penale, ai crediti dell'erario.

I compensi stabiliti dall'articolo 2 della presente legge sono versati, a cura dell'usciera giudiziario designato, su un apposito conto corrente postale intestato al cancelliere capo dirigente presso la corte d'appello del luogo che, detratti e versati i diritti dovuti all'erario, provvede alla eguale ripartizione a tutti gli uscieri giudiziari, aventi diritto, nel distretto ogni bimestre.

Non hanno diritto alla ripartizione, il personale tecnico e gli autisti della carriera ausiliaria.

Nel novero degli uscieri giudiziari alla corte d'appello di Roma sono compresi anche quelli addetti al Ministero di grazia e giustizia.